

Scheda informativa

Indipendenza della radio e della televisione

1 Indipendenza dallo Stato e autonomia

L'attività delle emittenti radiotelevisive svizzere si basa sulle disposizioni della Costituzione federale, della legge sulla radiotelevisione e delle relative ordinanze. Tutte le emittenti dispongono di completa indipendenza e autonomia nella concezione dei programmi (art. 93 cpv. 3 Cost.). Possono e devono criticare anche le autorità statali.

- Le autorità della Confederazione (ad es. il Consiglio federale) non possono impartire alle emittenti nessuna direttiva in merito ai contenuti, né obbligarle a diffondere determinati contenuti¹.
- Le autorità della Confederazione non possono né intervenire nel caso non approvino il resoconto fornito, né sanzionare le emittenti per errori giornalistici, poiché in Svizzera la vigilanza sui contenuti redazionali è esercitata da un ente indipendente dallo Stato.
- La Costituzione garantisce che per i ricorsi in materia di programmi il pubblico possa rivolgersi a
 un organo indipendente, ossia all'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR).
 Il pubblico dispone così di un organo di ricorso che, analogamente ai tribunali, è indipendente dal
 Governo, dall'Amministrazione e dal Parlamento. Le decisioni dell'AIRR sono giuridicamente vincolanti e possono passare al vaglio del Tribunale federale.
- Il sovvenzionamento attraverso il canone di ricezione garantisce alle radio e alle televisioni l'indipendenza da finanziatori privati. A differenza di un finanziamento tramite il bilancio federale, il sistema del canone consente anche l'indipendenza dalla politica, poiché le discussioni in merito al budget potrebbero essere utilizzate per influenzare il contenuto dei programmi sovvenzionati.

2 Aspetti particolari relativi alla SSR

- La SSR è un'associazione privata, autonoma sotto il profilo organizzativo².
- Il Consiglio federale elegge due dei nove membri del Consiglio d'amministrazione della SSR. Essi non sono vincolati alle istruzioni del Consiglio federale³. Nemmeno il Consiglio d'amministrazione può impartire istruzioni in merito al palinsesto.

¹ Gli obblighi legali di diffusione riguardano unicamente i comunicati urgenti della polizia o i comunicati d'allarme ufficiali e simili. Tali obblighi esistono anche per i fornitori di servizi di telecomunicazione.

² L'associazione è composta da una società regionale per ciascuna regione linguistica. Nella Svizzera tedesca e romanda le società regionali sono suddivise in singole società membro. Tutte le società regionali dispongono di un proprio Consiglio del pubblico, che esamina puntualmente il palinsesto e le prestazioni editoriali della SSR, formula proposte e instaura un contatto tra il pubblico e i responsabili in materia di programmi. L'azienda è condotta secondo i principi del diritto in materia di società anonima ed è suddivisa in cinque unità aziendali [Schweizer Radio und Fernsehen (SRF), Radio Télévision Suisse (RTS), Radiotelevisione svizzera (RSI), Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR) e swissinfo.ch (SWI)].

³ I rappresentanti eletti dal Consiglio federale sono Ursula Gut e, sino a fine 2017, Ulrich Gygi / dal 2018 Marc Furrer.

3 Ruolo delle Autorità federali

Il Consiglio federale

- rilascia la concessione SSR,
- elegge due membri del Consiglio d'amministrazione della SSR,
- determina il fabbisogno finanziario della SSR e stabilisce l'importo del canone. A tal fine tiene conto delle raccomandazioni del sorvegliante dei prezzi e deve motivare eventuali divergenze.

Il DATEC rilascia le concessioni per le radio locali e le televisioni regionali. Il DATEC e l'UFCOM assicurano che le emittenti rispettino le condizioni quadro sancite dalla Costituzione, dalla legge, dalle ordinanze e dalla concessione. Esercitano la sorveglianza finanziaria.